

TI_GERICHTE 17.2012.177 vom 15. April 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.177

FR: TI_GERICHTE 17.2012.177 du 15 avril 2013

IT: TI_GERICHTE 17.2012.177 del 15 aprile 2013

Regeste

Lo spostamento sulla corsia di destra, subitaneo e senza avere uno spazio sufficiente, che ostacola l'utente già ivi presente costituisce un'infrazione alla LCStr. Ogni cambiamento di direzione impone un'attenzione accresciuta. In materia penale ognuno risponde delle proprie azioni o omissioni

Erwägungen

E. 2

Sulla dinamica dell'incidente, AP 1, interrogato dalla polizia cantonale il 7 febbraio 2012, ha dichiarato quanto segue: “ (...) Giunto poco prima del semaforo dell'intersezione di Via _____ con Via _____, decidevo per il cambiamento di corsia sulla destra per percorrere Via _____ in direzione di _____. Voglio precisare che il semaforo era verde e i veicoli erano in movimento. Dopo aver valutato con attenzione la possibilità di cambiare corsia e visto il fatto che vi era sufficiente spazio, azionavo l'indicatore di direzione e compivo la manovra di svolta a destra sulla corsia direzione _____. Immeso sulla corsia e trovandomi ancora leggermente di traverso, i veicoli davanti a me frenavano al semaforo rosso. A mia volta, per evitare di tamponare l'automobile che mi precedeva frenavo fermandomi. In questo frangente sentivo un colpo da tergo e a seguito di ciò capivo di essere stato tamponato. (...) D: Nell'immettersi sulla corsia di destra il conducente che l'ha tamponata le aveva fatto qualche cenno o altro che le comunicasse che lasciava la precedenza? R: No Preciso nuovamente che vi era sufficiente spazio per la mia manovra. Manovra che ho compiuto a ca 3-4 km/h. D: Come mai non si trovava già nella corsia direzione di _____? R: Perché prima dell'intersezione la corsia è riservata ai bus. D: Quanto spazio vi era tra la macchina del secondo protagonista e l'auto che lo precedeva? R: Circa 5 metri.” (verbale d'interrogatorio PS 07.02.2012 AP 1, pag. 2 e 3 in inc. Sez. circolazione doc. 1). L'appellante, nelle osservazioni 30 marzo 2012 presentate alla Sezione della circolazione ha ripercorso i fatti come segue: “ stavo circolando sulla corsia di sinistra perché alla mia destra c'era la corsia del bus. In prossimità della fine della corsia stessa, ho fatto la preselezione verso destra in modo corretto seguendo il codice della circolazione. La corsia di destra era libera in quanto non sopraggiungevano altre vetture e di conseguenza mi sono immesso. In un lasso di tempo molto breve, il semaforo è diventato rosso, le vetture davanti a me hanno frenato bruscamente e mi sono fermato anch'io. D opodiché l'autovettura Fiat 16 targata mi ha tamponato in quanto procedeva ad alta velocità e quindi non è riuscita a frenare in tempo” (osservazioni 30.03.2012 AP 1 in inc. Sez. circolazione doc. 3). In occasione del dibattimento di primo grado AP 1 ha ripercorso i fatti come segue: “ Prima di effettuare lo spostamento dalla corsia di sinistra a quella di destra ho controllato se vi era traffico provenire sulla corsia di destra. Dal momento che non sopraggiungeva nessuno ho inserito l'indicatore di direzione, ho guardato un'altra volta a

destra e poi mi sono spostato. Quando nel verbale di polizia ho detto di avere valutato con attenzione la possibilità di cambiare corsia ho pure detto che vi era sufficiente spazio per lo spostamento; con ciò intendevo dire che davanti a me sulla corsia di destra vi era sufficiente spazio per potermi portare su detta corsia.” (verbale d’interrogatorio PS 22.11.2012 AP 1, allegato al verbale del dibattimento). AW, coprotagonista dell’incidente, ha descritto alla polizia la collisione come segue: Giunto in prossimità del semaforo dell’intersezione di Via _____ con Via _____ notavo che davanti a me vi erano due automobili in movimento poiché quest’ultimo era verde. Voglio precisare che mi trovavo ad una distanza di quattro metri dall’auto che mi precedeva. Improvvisamente mi trovavo la via di marcia ostruita da una vettura che, dalla corsia che porta al centro si spostava sulla mia, dopo aver azionato l’indicatore di direzione. La macchina che precedeva il secondo protagonista frenava bruscamente in quanto il segnale luminoso è passato dal verde al rosso. Di conseguenza anche AP 1 arrestava la sua marcia repentinamente tanto che la mia pronta reazione non ha impedito l’urto. Voglio precisare che il secondo protagonista non si era ancora completamente inserito sulla mia corsia ma si trovava leggermente di traverso al momento del sinistro. (...) D: Lei ha fatto qualche cenno al secondo protagonista che avrebbe potuto indurlo a credere che voleva concedergli la precedenza? R: Assolutamente no. D: È sicuro che vi erano 3-4 metri tra la sua auto e quella del secondo protagonista? R: Non sono sicuro ma più o meno la distanza era quella. D: A che velocità andava? R: Circa 10 km/h questo perché è entrato in funzione l’ABS.” (verbale d’interrogatorio PS 09.02.2012 AW, pag. 2 e 3 in inc. Sez. circolazione doc. 1). Presunta violazione dei diritti della difesa

E. 3

Nel suo gravame AP 1 si lamenta, preliminarmente, di non aver potuto disporre, in vista del dibattimento di primo grado, del tempo sufficiente per conoscere gli atti formanti l’incarto e preparare adeguatamente la difesa e invoca l’applicazione dell’art. 6 cifra 3 lett. b e c CEDU, dell’art. 14 n. 3 lett. b Patto ONU II e dell’art. 29 cpv. 1 Cost.. In particolare, per l’appellante a torto il primo giudice gli ha negato la sua richiesta 12 novembre 2012 di differimento del dibattimento previsto per il 22 novembre 2012 nonostante il suo difensore avesse assunto il mandato solo da pochi giorni e non potesse parteciparvi a causa di un altro impegno precedentemente assunto presso il Ministero pubblico (motivazione d’appello, pto 1., pag. 2-3).

E. 3.1

Al riguardo, basta rilevare che il presidente della Pretura penale ha comunicato a AP 1 la data del dibattimento fissato per il 22 novembre 2012 alle ore 15.30 con citazione 24 settembre 2012. L’appellante, come correttamente sancito dal primo giudice, aveva ampio margine di tempo per rivolgersi tempestivamente ad un avvocato a tutela dei propri interessi. Ciononostante, egli ha ritenuto di attendere la prossimità dell’udienza per conferire mandato ad un patrocinatore, per di più non disponibile per la data del processo. Ritenuto quanto sopra, il mancato rinvio del dibattimento deciso dal presidente della Pretura penale non viola alcuna garanzia procedurale, segnatamente quella di un equo processo consacrata dall’art. 6 CEDU. L’appello deve, pertanto, su questo punto essere disatteso.

4. AP 1 sostiene, sempre in ordine, che il primo giudice ha violato i diritti della difesa, in particolare il diritto dell’imputato di essere sentito e meglio di potere assumere le prove a suo discarico sancito all’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU, eseguendo, in tal modo, un accertamento dei fatti manifestamente inesatto. L’appellante sostiene, in particolare, che il

primo giudice ha rifiutato in modo arbitrario di sentire come testimone AX su circostanze non emergenti dai verbali di polizia quali la posizione dei protagonisti al momento della collisione, la presenza del coprotagonista AW sulla corsia di destra in direzione di Trevano e l'esecuzione da parte di quest'ultimo di una corretta manovra di preselezione. Secondo l'appellante, ciò deve comportare l'annullamento della sentenza impugnata (motivazione d'appello, pto 2., pag. 3-4). 4.1. a) Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 cifra 3 lett. d CEDU, assicura, tra l'altro, la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (STF del 30 giugno 2011 inc. 6B_871/2010 consid. 2.1; STF del 1° maggio 2009 inc. 4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF del 23 maggio 2008 inc. 6B.570/2007 consid. 5.1.; STF del 13 aprile 2005 inc. 2P.20/2005 consid. 3.2. e riferimenti; DTF 135 II 286 consid. 5.1; 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; 124 I 241 consid. 2; 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni). b) Il diritto di essere sentito non impedisce tuttavia all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione. Al riguardo, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che, se, di principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella misura in cui le ritenga irrilevanti, inutili o inidonee a dimostrare i fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (STF del 30 giugno 2011 inc. 6B_871/2010 consid. 2.1; STF del 23 maggio 2008 inc. 6B.570/2007 consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3; 125 I 135 consid. 6c; 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di questa valutazione, l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento (STF del 30 giugno 2011 inc. 6B_871/2010 consid. 2.1). In questo senso, l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1. con riferimenti). 4.2. Nel caso di specie, il rifiuto della prova richiesta da AP 1 è legittimo in quanto avvenuto nell'esercizio dell'ampio potere di apprezzamento di cui il giudice dispone. L'audizione dibattimentale del teste AX postulata dall'insorgente non era, del resto, necessaria per ricostruire i fatti pertinenti ai fini del giudizio: per il loro accertamento sussiste, infatti, già agli atti un quadro probatorio sufficiente. Non si ravvede, pertanto, alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'appellante, la cui posizione è stata chiarita dalle autorità acquisendo i necessari elementi a carico e a discarico ed a cui è stato garantito di potersi esprimere sulle relative risultanze. Anche su questo punto, l'appello deve quindi essere respinto.

E. 5

metri ” (verbale d'interrogatorio PS 07.02.2012 AP 1, pag. 3 in inc. Sez. circolazione doc. 1). AW dal canto suo ha dichiarato che si trovava a una distanza di “ 4 metri ” dall'auto che lo precedeva. Ora, stando alla descrizione di AX (conoscente dell'appellante), la circolazione in quel momento era intensa - “ molto traffico ” - e AP 1 procedeva a “ 15/20 km/h ” (verbale d'interrogatorio PS 04.03.2012 AX, pag. 3 in inc. Sez. circolazione doc. 1). In queste condizioni, la tesi del primo giudice secondo cui lo spazio sulla destra dell'appellante era del tutto insufficiente per un cambiamento di corsia non può dirsi insostenibile. Nemmeno è insostenibile l'accertamento operato dal primo giudice secondo

cui la manovra è stata repentina e avventata. Infatti, è senza arbitrio che egli ha dedotto la natura di tale manovra dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni rese da AW e AQ: “ Improvvisamente mi trovavo la via di marcia ostruita da una vettura che, dalla corsia che porta al centro si spostava sulla mia, dopo aver azionato l’indicatore di direzione .” (verbale d’interrogatorio PS 09.02.2012 AW, pag. 2 in inc. Sez. circolazione doc. 1); “ ho notato un’automobile che dalla corsia che porta al centro si è spostata senza prestare particolare attenzione su quella in direzione di _____ (cioè ha lasciato la corsia di sinistra per immettersi su quella di destra), tagliando la strada al veicolo che mi precedeva (...) AW, visto l’improvviso cambiamento di direzione da parte di AP 1, non ha potuto arrestare la sua marcia al fine di impedirne l’urto” (verbale d’interrogatorio PS 20.02.2012 AQ, pag. 2 in inc. Sez. circolazione doc. 1). Stralciata, da quest’ultima dichiarazione, la parte relativa al “ senza prestare particolare attenzione” - trattandosi di un giudizio e non del riferimento di un fatto (cfr. Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a ed., Zurigo 2011, ad § 56, n. 1033, pag. 359; Bernasconi e altri, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 163, n. 4, pag. 333) - rimane utilizzabile, senza che a ciò possa essere mosso rimprovero, quanto riferito dal teste su “ l’improvviso cambiamento di direzione da parte di AP 1 ” per sostenere e suffragare, come ha fatto il primo giudice, l’analoga dichiarazione di AW (“ improvvisamente mi trovavo la via di marcia ostruita”). Visto quanto sopra, l’appello è, su questo punto, da respingere.

E. 5.1

Per il primo giudice, l’imputato spostandosi sulla corsia di destra ha tentato di inserirsi “ in modo repentino e avventato in uno spazio insufficiente ”, senza verificare se il conducente che sopraggiungeva avesse compreso le sue intenzioni, entrando così in collisione con lui. A detta del primo giudice, l’imputato ha dato versioni discordanti sul luogo del suo spostamento sulla corsia di destra. Il giorno dell’incidente, egli ha infatti “ situato la manovra poco prima del semaforo, come emerge dalla documentazione fotografica di cui al rapporto di polizia”. Questa descrizione dei fatti, continua il pretore, confermata sia dal coprotagonista AW che dal teste AQ, è stata, in seguito, modificata dall’appellante dichiarando dapprima che la manovra avrebbe avuto luogo “ in prossimità della fine ” della corsia dei bus (osservazioni 30.03.2012 AP 1), e poi “ 70 metri prima dell’impianto semaforico” (istruttoria dibattimentale) . Per il primo giudice, “anche qualora la collisione fosse avvenuta laddove sostiene l’appellante, e non più avanti ” resta immutata la sua responsabilità penale (osservazioni 30.01.2013 pretore, pag. 2). Anche sulla dinamica dell’incidente, secondo il primo giudice, l’appellante ha dato differenti versioni. Egli ha dapprima dichiarato alla polizia “ che tra l’auto del co-protagonista e quella davanti vi erano circa 5 metri, confermando la presenza del veicolo sopraggiungente da tergo ” per poi asserire che “ la corsia di destra era libera in quanto non sopraggiungevano altre vetture ”. A detta del pretore, la prima versione, ed in particolare l’esiguità dello spazio in cui si è immesso l’appellante, sarebbe confermata dal co-protagonista AW che ha situato il proprio veicolo a “ quattro metri dall’auto che lo precedeva ”. Il primo giudice ricorda, poi, che secondo il teste AQ “ l’imputato avrebbe tagliato la strada al veicolo che lo precedeva ”. Del resto, la seconda versione fornita dall’appellante volta a negare il sopraggiungere di auto sulla corsia di destra è, a detta del pretore, smentita dal teste AX secondo cui “ l’imputato veniva tamponato dall’auto che lo seguiva ”.

E. 5.2

a) Per l'appellante, il giudice di prime cure ha accertato in modo manifestamente inesatto dove è avvenuto l'incidente, situando la collisione in un punto più ravvicinato ai semafori posti all'intersezione con via Trevano rispetto a quello indicato da lui e dal teste AX, ovvero subito dopo la linea continua gialla che in via Sonvico delimita la corsia di destra riservata ai bus. Per l'insorgente, invero, il quadro probatorio in atti, in assenza di distanze oggettivamente, " non chiarisce assolutamente dove si collochi esattamente il luogo della collisione " (motivazione d'appello, pag. pto 4. pag. 5-6). b) Per l'insorgente, il primo giudice ha accertato arbitrariamente anche la dinamica dell'incidente. In particolare, egli contesta l'accertamento pretorile secondo cui avrebbe compiuto una manovra di spostamento sulla corsia di destra senza avere uno spazio sufficiente nonché in modo subitaneo e avventato. AP 1, in particolare, precisa che questa errata ricostruzione dei fatti non può essere supportata con la contraddittoria e inesatta testimonianza di AQ. Vero è, invece - continua l'insorgente - ch'egli dopo aver " considerato che vi era sufficiente spazio ha azionato l'indicatore di direzione (fatto, quest'ultimo, confermato a verbale anche dallo stesso AW) compiendo poi, ad una velocità molto ridotta, la manovra di svolta " (motivazione d'appello, pto. 3. pag. 3-4).

E. 5.3

Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006). Per motivare l'arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha ommesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibili deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). a) Sulla censura relativa all'accertamento del luogo dell'incidente, si osserva che la prima istanza ha condannato AP 1 in ragione della sua specifica manovra di spostamento dalla corsia di sinistra a quella di destra. Ciò a prescindere dal punto esatto in cui è avvenuta la collisione, irrilevante essendo al riguardo la questione di sapere dove essa sia avvenuta. In entrambe le ipotesi che entrano in considerazione, l'urto è avvenuto su una parte della carreggiata con due corsie di marcia. Ne discende che, nella misura in cui è volta a rilevare un accertamento arbitrario sul luogo dell'incidente, la censura è irricevibile e peraltro, come si vedrà, ininfluenza ai fini del giudizio. b) In merito alla dinamica dei fatti, AP 1 ritiene che non si possa, pena l'arbitrio, dedurre dal materiale probatorio che il suo spostamento sulla corsia di destra sia avvenuto in uno " spazio insufficiente " ed in modo " repentino e avventato ". A torto. Invero, l'esiguità dello spazio in cui si è inserita l'autovettura dell'appellante è ampiamente suffragata dagli atti. Lo stesso appellante ha, infatti, stimato lo spazio tra l'automobile del coprotagonista AW e l'auto che lo precedeva in "

E. 6

In diritto, l'appellante sostiene di non aver violato alcuna norma della LCStr poiché, a suo dire, non esiste prova alcuna della sua disattenzione che, di contro, va rimproverata al coprotagonista AW" in quanto distratto dall'uso del telefonino che teneva in mano" al momento dell'incidente mentre circolava " a velocità sostenuta " su una corsia " riservata ai bus ".

E. 6.1

Per il primo giudice AP 1, non prestando sufficiente attenzione o, quanto meno, non valutando con la dovuta cautela la situazione del traffico, ha eseguito una manovra che è lesiva in particolare dell'art. 44 cpv. 1 LCStr nonché dell'art. 31 cpv. 1 LCStr, indipendentemente da eventuali colpe del coprotagonista.

E. 6.2

Giusta l'art. 90 cifra 1 LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. Tale disposto, di natura astratta e generale, deve essere completato con l'indicazione delle norme della circolazione in concreto violate (DTF del 24 novembre 2003, inc. 6S.392/2003 consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1). A norma dell'art. 44 cpv. 1 LCStr sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre, solo se non ostacola la circolazione. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (art. 26 cpv. 1 LCStr).

E. 6.3

a) Non v'è dubbio che, ritenuto come il primo giudice abbia accertato senza arbitrio che AP 1 si è spostato dalla propria corsia in modo tale da ostacolare l'utente proveniente da tergo sulla corsia di destra, l'appellante si è reso colpevole di una violazione dell'obbligo impostogli dall'art. 44 cpv. 1 LCStr. Questa norma regola il diritto di precedenza ("Vortrittsregel" in DTF 6B_573/2010 del 05.11.2010 consid. 3.1.1; Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo 2011, ad art. 44 LCStr, n.1, pag. 310) e trova applicazione a prescindere dal fatto che chi la lede sia incorso in una disattenzione o in un imprudente valutazione del traffico. Con la sua manovra, l'appellante non ha rispettato la precedenza che doveva concedere all'utente già presente sulla corsia di destra, ponendolo in pericolo. Con la dovuta attenzione e padroneggiando il veicolo con una manovra appropriata, l'insorgente (art. 31 cpv. 1 LCStr) avrebbe verosimilmente evitato il sinistro. Ininfluenza ai fini del giudizio è la circostanza che l'appellante abbia attivato l'indicatore di direzione, non svincolandolo la segnalazione dall'obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). In effetti, ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare che impone a chi la esegue di adottare una prudenza accresciuta, diligenza che in concreto è mancata. b) In questo ambito è malvenuto, inoltre, AP 1 nel sostenere che confidasse nel fatto che nessuna auto provenisse alla sua destra dalla corsia riservata agli autobus. Innanzitutto, ciò stride con quanto da lui stesso dichiarato in sede di dibattimento: " Non sono in grado di dire da dove provenissero i veicoli che poi si sono fermati sulla corsia di destra; verosimilmente sopraggiungevano dalla corsia riservata ai bus come accade regolarmente per quanto di mia

conoscenza.” (verbale d’interrogatorio PS 22.11.2012 AP 1, allegato al verbale del dibattimento). Conoscendo il diffuso utilizzo scorretto della corsia dei bus, l’appellante non poteva partire dall’assunto che da essa non provenissero automobili. In ogni caso, resta il fatto che quella corsia necessita di particolare attenzione potendo essere percorsa dagli autobus. È pur vero che dall’art. 26 cpv. 1 LCStr si evince che ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel comportamento corretto degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (DTF 125 IV 83 consid. 2b; 124 IV 81 consid. 2b). Ma questo principio, qualora si volesse ipotizzare una condotta scorretta del coprotagonista AW, non può in alcun modo venire interpretato dall’appellante come autorizzazione a violare le norme della circolazione stradale. Giova ricordare, nella misura in cui l’insorgente rimprovera al coprotagonista di essere il solo responsabile dell’incidente, che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni. Non si giustifica, pertanto, di entrare nel merito della censura ricorsuale secondo cui il coprotagonista dell’incidente AW non viaggiava regolarmente. Si osserva, al riguardo, che se anche fosse così (in altre parole, se fosse errato quanto stabilito dal primo giudice nel dispositivo del giudizio impugnato ovvero che AW “ circolava regolarmente ” al momento della collisione, circostanza, invero, non deducibile dagli atti), il comportamento anti-giuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste, infatti, in ambito penale compensazione delle colpe (STF 6S.431/2006 del 12.12.2006; Philippe Weissenberger, op. cit., ad art. 26 LCStr, n.10, pag. 157) che avrebbero semmai rilevanza in ambito giusprivatistico: la ripartizione delle responsabilità per il pregiudizio cagionato dal sinistro sarebbe, infatti, questione da sollevare eventualmente in altra sede giurisdizionale, qualora dovesse sorgere una controversia civile in merito. c. Tutto ciò considerato, la condotta di AP 1 configura pacificamente una violazione degli art. 44 cpv. 1 e 31 cpv. 1 LCStr, che va sanzionata quale contravvenzione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr.

E. 7

Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 200.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale. Essa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

E. 8

Di conseguenza, la sentenza impugnata è confermata. Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 398 e segg. CPP, 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 44 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 3 cpv. 1, 8 cpv. 1 ONC, 47 e 106 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.